

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>**

(1999/C 52/10)

COM(1999) 18 def. — 98/0114(SYN)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 20 gennaio 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 E,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura dell'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che secondo l'articolo 130 C del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità; che il FESR contribuisce in tal modo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni o isole più svantaggiate, comprese le zone rurali;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. .../.. del Consiglio, del ..., recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che compito essenziale del FESR è contribuire al conseguimento degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1 del medesimo; che secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento citato il FESR contribuisce al finanziamento della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli articoli 21 e 22 dello

stesso regolamento dispongono che il FESR sostenga azioni innovatrici a livello comunitario e misure di assistenza tecnica;

(3) considerando che le disposizioni comuni ai Fondi strutturali sono definite dal regolamento (CE) n. .../..; che occorre precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2, delle iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici;

(4) considerando che è opportuno precisare, nell'ambito del suo compito di sviluppo regionale, il contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale, alla parità tra uomini e donne e ad un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente;

(4 bis) considerando che l'intervento del FESR deve aver luogo nel quadro di una strategia globale e integrata di sviluppo sostenibile e produrre effetti sinergici con gli interventi degli altri Fondi strutturali;

(5) considerando che, nell'ambito di propri compiti, il FESR deve sostenere l'ambiente produttivo e la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione, anche nei settori della cultura e del turismo nella misura in cui contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo delle reti regionali e di quelle transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, favorendo inoltre un idoneo accesso a tali reti, come pure la protezione e il miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione preventiva, di correzione, anzitutto alla

<sup>(1)</sup> GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35.

fonte, dei danni causati all'ambiente e il principio «chi inquina paga», favorendo un corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione;

- (6) considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di patti territoriali per l'occupazione e di nuovi bacini occupazionali;
- (7) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono una importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. . . /98; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato;
- (8) considerando che il FESR contribuisce al sostegno di azioni innovatrici e di assistenza tecnica secondo il disposto degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. . . / . . .;
- (9) considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie;
- (10) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Compiti

In applicazione dell'articolo 130 C del trattato e del regolamento (CE) n. . . / . . ., il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al finanziamento di interventi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento allo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni.

A tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti lavoro durevoli.

#### Articolo 2

##### Campo d'applicazione

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:

- a) investimenti produttivi che permettano di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
- b) investimenti nel settore delle infrastrutture:
- i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;
- ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o nell'iniziativa comunitaria di cooperazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. . . / . . ., interessano la diversificazione di zone d'insediamento economico e di comprensori industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure le infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di queste attività;

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

- c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
- i) incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e di servizi comuni a varie aziende;
  - ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
  - iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. .../...;
  - iv) aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../..., in assenza di un regime di aiuti;
  - v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni ridotte;
  - vi) incentivi alle strutture di servizi zionali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal FSE;
- d) misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) .../...

Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni.

2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori:

- a) l'ambiente produttivo, soprattutto per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, soprattutto mediante il potenziamento delle loro infrastrutture;
- b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;

- c) lo sviluppo della società dell'informazione;
- d) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- e) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale;
- f) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale.

### Articolo 3

#### Iniziativa comunitaria

1. In applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) .../..., il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme («INTER-REG»).

2. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../..., il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti del Consiglio (CE) n. .../... (FSE), (CE) n. .../... (FEAOG) e (CE) n. .../... (SFOP) per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria interessato.

### Articolo 4

#### Azioni innovatrici

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../..., il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue:

- a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario;

b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale che, una volta dimostrate, possano essere trasferite negli interventi;

c) scambi di sperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.

2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../.., il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. .../.. (FSE), (CE) n. .../.. (FEAOG) e (CE) n. .../.. (SFOP) per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato.

#### *Articolo 5*

##### **Modalità di applicazione**

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. .../..

#### *Articolo 6*

##### **Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

#### *Articolo 7*

##### **Clausola di riesame**

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Il Consiglio delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 130 E del trattato.

#### *Articolo 8*

##### **Disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. .../.. si applicano per quanto di ragione.

#### *Articolo 9*

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.